IN SEDE CONSULTIVA

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo a partire dall'articolo 8, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 8.24, 8.35, 8.60, 8.61, 9.16, 9.17, 9.54, 10.19, 10.22, 10.23, 10.33, 10.34, 10.35, 10.40, 12.34, 12.38, 12.42, 12.41, 12.46, 12.49, 12.50, 12.53, 12.52, 12.57, 13.0.1, 14.0.8, 14.0.16, 15.9, 15.19, 15.21, 15.23 e 15.28, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare le proposte 8.13 e 8.23, al fine di inserire una clausola di esclusione dei compensi. In merito alla proposta 9.15, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 9.51 e 9.64, nonché della proposta 9.70, al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica. Occorre altresì valutare gli effetti della proposta 10.37 volta a sopprimere il comma 8 dell'articolo 10 concernente l'esclusione espressa che gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruoli dell'università. Occorre poi chiarire se il comma 4 della proposta 12.0.1, volto a equiparare la nuova figura dei professori universitari di terza fascia (gli attuali ricercatori) ai professori aggregati possa determinare maggiori oneri. In merito alla proposta 13.2, volta a prorogare il trattenimento in servizio dei docenti, occorre valutare se possa determinare riflessi negativi per la finanza pubblica. In relazione alla proposta 14.0.1 volto ad estendere alcuni benefici ai collaboratori linguistici, occorre verificare la quantificazione ivi prevista, che comunque non sembrerebbe configurabile come tetto di spesa, e acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulle spese rimodulabili della tabella C. Segnala le proposte 14.0.11 e 14.0.13, recanti oneri molto elevati, al fine di verificare se la maxicopertura ivi previste siano sufficienti a garantire la neutralità finanziaria delle proposte stesse. In merito alla proposta 14.0.15, recante un nuovo Albo, occorre chiarire su chi grava l'onere di tenuta dell'Albo stesso, nonché il comma 18 volto a configurare il Servizio Sociale Professionale come livello essenziale delle prestazioni sociali escludendo i limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, previsti a legislazione vigente. Segnala la proposta 14.0.19 in quanto reca una maxicopertura ed è priva di una quantificazione. La proposta 14.0.22 rende direttamente cogente una norma che nel disegno di legge fa parte di una delega e si tratta di un incremento di stipendio dei ricercatori limitatamente al primo anno di presa di servizio. Occorre acquisire conferma che la stima dell'onere e la cadenza temporale siano le stesse di quelle stimate nella relazione tecnica iniziale con riferimento all'onere recato dall'articolo 5, comma 4, lettera l). Inoltre, qualora tali presupposti fossero confermati, l'approvazione della proposta in esame dovrebbe essere condizionata alla previa approvazione della proposta 5.9 (testo 2). Si fa presente poi che l'emendamento 14.0.23 appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di un adeguata copertura finanziaria. La proposta 15.1 è volta ad escludere il controllo della Corte dei conti sugli incarichi di studio e sulle consulenze attivate dagli atenei. In merito alla proposta 15.16, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. In relazione alla proposta 15.22 occorre acquisire conferma della disponibilità di risorse impiegate a copertura. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esaminare gli emendamenti fino all'articolo 11, al fine di consentire alla Commissione di merito di svolgere i propri lavori.

Conviene la Commissione.

In relazione alle proposte 8.13 e 8.23, il PRESIDENTE condivide l'opportunità di introdurre una clausola di esclusione dei compensi. Analoga valutazione ritiene sia condivisibile in relazione alla

proposta 9.15. Ritiene poi che le proposte 9.51, 9.64, 9.70 e 10.37 appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.24, 8.35, 8.60, 8.61, 9.16, 9.17, 9.51, 9.54, 9.64, 9.70, 10.19, 10.22, 10.23, 10.33, 10.34, 10.35, 10.37 e 10.40. In relazione alle proposte 8.13, 8.23 e 9.15, occorre inserire una clausola che escluda compensi e rimborsi per i componenti degli organismi collegiali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti fino all'articolo 11. Il parere resta sospeso a partire da tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 12.".

La Commissione approva la proposta testé illustrata.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.